Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 118° — Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 2 novembre 1977** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 25.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1976

1977

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Marche

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1976, n. **1090.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Narni.

N. 1090. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Narni (Terni), a decorrere dal 1° ottobre 1976, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1977
Registro n. 118 *Istruzione, foglio n.* 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1976, n. **1091.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Vignola.

N. 1091. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Vignola (Modena), a decorrere dal 1° ottobre 1976, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1977
Registro n. 118 *Istruzione, foglio n.* 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1976, n. **1092.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Isola della Scala.

N. 1092. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Isola della Scala (Verona), a decorrere dal 1° ottobre 1976, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1977
Registro n. 118 *Istruzione, foglio n.* 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1976, n. **1093.**

Istituzione di un secondo istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Lecce.

N. 1093. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Lecce, a decorrere dal 1° ottobre 1976, il secondo istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene modificata la tabella organica dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo « Costa » di Lecce.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1977
Registro n. 118 *Istruzione, foglio n.* 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1976, n. **1094.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Mazara del Vallo.

N. 1094. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Mazara del Vallo (Trapani), a decorrere dal 1° ottobre 1976, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1977
Registro n. 118 *Istruzione, foglio n.* 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1976, n. **1095.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Merate.

N. 1095. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Merate (Como), a decorrere dal 1° ottobre 1976, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1977
Registro n. 118 *Istruzione, foglio n.* 10

LEGGE 18 ottobre 1977, n. **791.**

Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n. 72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che devono possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni della presente legge si applicano al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 Volt in corrente alternata e fra 75 e 1.500 Volt in corrente continua, con le seguenti eccezioni:

a) materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione;

b) materiali elettrici per radiologia ed uso clinico;

c) parti elettriche di ascensori e montacarichi;

d) contatori elettrici;

e) prese e spine di corrente per uso domestico;

f) dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici;

g) materiali nei riguardi dei disturbi radioelettrici;

h) materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali, cui partecipano gli Stati membri della Comunità economica europea;

i) materiale elettrico destinato ad essere esportato fuori dal territorio della Comunità economica europea.

Art. 2.

Il materiale elettrico che rientra nel campo dell'articolo 1 può essere posto in commercio solo se — costruito a regola d'arte in materia di sicurezza — non comprometta, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.

I princìpi generali in materia di sicurezza sono indicati nell'allegato alla presente legge.

Viene garantita la libera circolazione in Italia del materiale elettrico conforme alle disposizioni della presente legge.

Art. 3.

Si presume rispondente alle disposizioni dell'articolo 2 il materiale elettrico che soddisfa alle norme armonizzate rilevanti ai fini della sicurezza, stabilite di comune accordo dagli organi di normalizzazione elettrotecnica ed elettronica notificati dagli Stati membri alla commissione della Comunità europea.

Le norme armonizzate sono recepite con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Il decreto, con allegate le norme armonizzate, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora il materiale elettrico di cui all'articolo 1 costruito in conformità alle suddette norme non fosse rispondente ai requisiti di sicurezza previsti dall'articolo 2 a causa di lacune delle norme armonizzate e recepite, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il lavoro e la previdenza sociale, provvederà a vietarne o a limitarne l'immissione sul mercato, con il rispetto della procedura prevista dall'articolo 9 della direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23.

Art. 4.

Ove non esistano ancora norme armonizzate ai sensi dell'articolo 3, si presume rispondente alle disposizioni dell'articolo 2 il materiale elettrico conforme alle disposizioni in materia di sicurezza della CEE-el (Commissione internazionale delle regolamentazioni per l'approvazione degli impianti elettrici) e della IEC (Commissione elettrotecnica internazionale) pubblicate con le modalità previste nei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 6 della direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23 e recepita in Italia.

Art. 5.

Ove non esistano ancora norme armonizzate ai sensi dell'articolo 3 e disposizioni di sicurezza conformemente all'articolo 4, si presume rispondente alle disposizioni dell'articolo 2 il materiale elettrico costruito conformemente alle disposizioni, in materia di sicurezza di un altro Stato membro della Comunità in cui il materiale è stato prodotto, purchè dette norme garantiscano una sicurezza equivalente a quella che è richiesta in Italia.

Art. 6.

Salvo prova del contrario, ed ancorchè non conforme alle norme armonizzate di cui all'articolo 3 o alle disposizioni degli articoli 4 e 5, si considera rispondente alle disposizioni di cui all'articolo 2, il materiale elettrico per il quale, in caso di contestazione, il costruttore o l'importatore può presentare una relazione elaborata da uno degli organismi notificati ai sensi dell'articolo 11 della direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, da cui risulti la conformità del materiale elettrico alle disposizioni dell'articolo 2.

Art. 7.

L'apposizione sul materiale elettrico di un marchio di conformità ovvero il rilascio di un attestato di conformità da parte degli organismi competenti per ciascuno degli Stati membri della Comunità economica europea importa la presunzione che il materiale stesso è conforme alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5.

Si considera altresì conforme alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 il materiale elettrico, in particolare quello industriale, munito di una dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore.

Art. 8.

La designazione per l'Italia degli organi di normalizzazione elettrotecnica ed elettronica, degli enti che stabiliscono i marchi e gli attestati a norma dell'articolo 7 e di quelli che possono predisporre relazioni ai sensi dell'articolo 6 è effettuata con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 9.

La vigilanza nell'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ha facoltà di disporre accertamenti per campione direttamente o a mezzo di istituti, enti o laboratori appositamente autorizzati al fine di verificare che il materiale elettrico soddisfi alla disposizione dell'articolo 2.

Qualora il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato riscontri la non corispondenza del materiale elettrico alle disposizioni dell'articolo 2 può vietarne l'immissione nel mercato o limitarne la circolazione con il rispetto della procedura prevista dall'articolo 9 della direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, salvo quanto disposto dall'articolo 3.

Art. 10.

La libera circolazione del materiale indicato dall'articolo 1 è ammessa anche in deroga alle prescrizioni specifiche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, fermi restando i principi di sicurezza di cui al secondo comma dell'articolo 2. Rimane confermata in ogni caso la piena validità di tali prescrizioni per quanto riguarda le regole di installazione dei materiali oggetto della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 ottobre 1977

LEONE

ANDREOTTI — DONAT-CATTIN — FORLANI — ANSELMI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

ALLEGATO

PRINCIPALI ELEMENTI DEGLI OBIETTIVI DI SICUREZZA DEL MATERIALE ELETTRICO DESTINATO AD ESSERE ADOPERATO ENTRO TALUNI LIMITI DI TENSIONE.

1. — *Requisiti generali.*

a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che l'accompagna.

b) Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti distintamente sul materiale elettrico oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio.

c) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere collegati in maniera sicura ed adeguata.

d) Il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3 del presente allegato, sempreché esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.

2. — *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

In conformità del punto 1, sono previste misure di carattere tecnico affinché:

a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possano derivare da contatti diretti o indiretti;

b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo;

c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale elettrico;

d) l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste.

3. — *Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.*

In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:

a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti;

b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti;

c) nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

LEGGE 18 ottobre 1977, n. **792.**

Proroga dei termini previsti dall'articolo 47 della legge 14 dicembre 1973, n. 829, relativa alla riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 47 della legge 14 dicembre 1973, n. 829, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione dell'OPAFS provvede entro il 31 dicembre 1977 ad emanare i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente legge ».

Il terzo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Fino al 31 dicembre 1978 l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a fornire prestazioni di personale e l'uso di mezzi a favore dell'OPAFS per lo svolgimento delle attività necessarie al conseguimento dei fini istituzionali dell'OPAFS medesima, alla quale verserà il contributo di cui al punto 3 del primo comma dell'articolo 36, al netto delle spese di amministrazione da essa sostenute ».

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1976 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 ottobre 1977

LEONE

ANDREOTTI — LATTANZIO — STAMMATI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 18 ottobre 1977, n. **793.**

Abolizione del deposito per soccombenza nel processo civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono abrogati gli articoli 364, 381 e 651 del codice di procedura civile.

Art. 2.

E' abrogato l'articolo 136 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

Art. 3.

Il numero 5) del primo comma dell'articolo 366 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« 5) *l'indicazione della procura, se conferita con* atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto ».

Art. 4.

Il numero 1) del secondo comma dell'articolo 369 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« 1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio ».

Art. 5.

Il terzo comma dell'articolo 371 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli articoli 365, 366 e 369 ».

Art. 6.

Il secondo comma dell'articolo 391 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« L'ordinanza o la sentenza, che provvede sulla rinuncia, condanna il rinunciante alle spese ».

Art. 7.

Il terzo comma dell'articolo 398 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« La citazione deve essere sottoscritta da un difensore munito di procura speciale ».

Art. 8.

Il primo comma dell'articolo 399 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Se la revocazione è proposta davanti al tribunale o alla corte d'appello, la citazione deve essere depositata a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla notificazione, nella cancelleria del giudice adito insieme con la copia autentica della sentenza impugnata ».

Art. 9.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 402 del codice di procedura civile sono sostituiti dal seguente:

« Con la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice decide il merito della causa e dispone l'eventuale restituzione di ciò che siasi conseguito con la sentenza revocata ».

Art. 10.

Il terzo comma dell'articolo 668 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« L'opposizione si propone davanti al conciliatore o al pretore nelle forme prescritte per l'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili ».

Art. 11.

Nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge non può essere dichiarata l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso per Cassazione, della revocazione, dell'opposizione al decreto di ingiunzione, e dell'opposizione all'intimazione di licenza e di sfratto nei casi previsti dagli articoli 642, primo comma, 650 e 668 del codice di procedura civile, per non essere stati preceduti dal deposito per il caso di soccombenza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 ottobre 1977

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1977.

Scioglimento del consiglio comunale di Caravaggio.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Caravaggio (Bergamo) — cui la legge assegna trenta membri — non è riuscito a deliberare il bilancio di previsione per l'esercizio 1977.

Invero scaduto infruttuosamente il termine del 31 ottobre 1976 — entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato — a norma dell'art. 4, primo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 964, la sezione regionale di controllo rivolgova formale invito all'amministrazione comunale a provvedere alla deliberazione del bilancio entro il termine del 31 marzo 1977, con l'avvertenza che, in caso di inottemperanza, si sarebbero determinate le condizioni per l'adozione dei provvedimenti di rigore, previsti dall'art. 4 della richiamata legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Nella riunione del 23 aprile 1977 lo schema di bilancio, predisposto dalla giunta municipale in data 6 aprile 1977, riportava quindici voti favorevoli all'approvazione e quindici contrari.

La sezione di controllo regionale, allora, al fine di porre il civico consesso di fronte alle proprie responsabilità per la inosservanza di un primario obbligo di legge nominava un « commissario *ad acta* » per la convocazione del consiglio stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della citata legge 22 dicembre 1969, n. 964, nell'intesa che, decorso infruttuosamente il termine massimo di due giorni dalla prima convocazione, si sarebbe provveduto all'approvazione del documento contabile, in via sostitutiva, ed al conseguente scioglimento dell'organo consiliare.

Il commissario regionale deliberava la convocazione del consiglio comunale per i giorni 7 e 9 maggio 1977, rispettivamente in prima e seconda convocazione, assegnando due giorni dalla prima convocazione per la deliberazione del bilancio ed inserendo nell'avviso, notificato ai singoli consiglieri, una esplicita avvertenza circa le cennate rigorose conseguenze connesse all'infruttuosa scadenza del termine assegnato.

Nella riunione del 7 maggio 1977 la votazione del bilancio dava il seguente risultato: 5 voti favorevoli all'approvazione, 14 contrari, 11 astenuti.

La sezione di controllo, pertanto, nominava un commissario che in data 12 maggio 1977, provvedeva all'approvazione del bilancio, in sostituzione del consiglio comunale.

Il prefetto di Bergamo ritenendo che nella fattispecie si era verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della citata legge n. 964 del 1969, ha proposto lo scioglimento del su menzionato consiglio comunale disponendo altresì la sospensione di esso e la nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente, a norma dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Al riguardo si osserva che la predetta amministrazione comunale non è riuscita a deliberare il bilancio preventivo per il 1977 dopo la scadenza del termine del 31 ottobre 1976 entro cui il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 964, del 1969, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo della competente sezione di Bergamo del comitato regionale di controllo.

Si ritiene, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dal comma quinto del suspecificato art. 4, agli effetti dello scioglimento del consiglio comunale di Caravaggio (Bergamo).

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 28 luglio 1977.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Caravaggio (Bergamo) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Emanuele Colasurdo.

Roma, addì 7 ottobre 1977

Il Ministro per l'interno: COSSIGA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Caravaggio (Bergamo) non ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1977, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 28 luglio 1977;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Caravaggio (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Emanuele Colasurdo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 177

LEONE

COSSIGA

(11607)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Manoppello.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pescara per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 26 novembre 1975, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona panoramica sita nel comune di Manoppello, facente parte del complesso della Majella;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Manoppello (Pescara);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possana modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse perché:

il vincolo proposto è diretta conseguenza di una volontà di continuità nella tutela paesistica di tutto il gruppo montano, onde poter ottenere una omogeneità di scelta nei confronti di un ambiente paesistico, che anche se risulta suddiviso per questioni amministrative e burocratiche, è da considerarsi unico nel suo complesso di divisioni dinamiche, degne di una tutela che possa superare qualsiasi previsione di carattere urbanistico e avente il solo scopo di preservarlo globalmente da eventuali incontrollabili situazioni insediative;

le zone componenti la base di tutela dell'ambiente paesistico della Majella comprendono le stupende faggete di S. Eufemia a Majella che degradando verso passo S. Leonardo si ricongiungono in una splendida trasposizione poetica ai pascoli di Rocca Caramanico ed alla magnifica vetustà dello stesso piccolo centro ridotto ormai ad un puro elemento paesistico, però tale da esser degno di tutela;

il complesso del centro storico di Caramanico che nel suo degradare lungo lo sperone di roccia (purtroppo franoso) termina nel convento detto « delle Monache » stagliantesi con l'esilità delle sue forme sullo sfondo dei maestosi dirupi, scavati nel corso dei secoli dal fiume Orta, in visioni orride e belle nello stesso tempo, tanto da ricordare alcune poetiche descrizioni di D'Annunzio; le balze che si protendono ai piedi dell'Eremo di S. Pietro a Majella (richiamando la maestosità ed il silenzio di una mistica religiosità ormai perduta) possono paragonarsi alla grandezza dei valori ambientali degli altopiani al di sopra di Rocca Morice collegantesi nella zona di Passolanciano agli stupendi boschetti di pino « Mugo » ultima propaggine di una folta vegetazione unica in Europa e quindi ancor più doverosamente tutelabile;

per il concetto informatore di vincolo paesistico, nella omogeneità della Majella, non si possono tralasciare la Macchia di Abbateggio, il Vallone di S. Bartolomeo, la Rava dell'Avellana, il Colle Civita, il Pian delle Castagne, i ruderi della Torre di Polegro, per poi congiungersi all'importantissimo complesso dell'abbazia di S. Liberatore a Majella, che oltre a rappresentare i valori di una monumentalità stilistica, si inserisce in un contorno ambientale-paesistico che non può essere scisso dal concetto della « Montagna Majella » al quale tutto ascende e tutto confluisce nel puro concetto di « Majella Madre »;

elementi contrastanti nel paesaggio della Majella sono la dolcezza dei profili collinari di base ai piedi del Massiccio, sui quali si sono insediati, col passare dei secoli, complessi quali S. Valentino in Abruzzo Citeriore, Salle e Lettomanoppello, e la durezza delle balze profonde sulle quali è situata Turrivalignani che è stata rappresentata nello sfondo dell'opera Michettiana « gli storpi » e che quindi è stata consegnata alla storia; situazioni che man mano salendo alle vette si ricompongono in una insolita unità, facendo del Massiccio della Majella un vasto ambiente da tutelare sia per le forme naturali, che per la presenza ultrasecolare dei centri, che si sono, si può dire, poeticamente « fusi » in una unitarietà di sensazioni e di profili degni dell'Abruzzo e delle sue genti;

Decreta:

La zona — come sotto specificata — sita nel territorio del comune di Manoppello (Pescara), ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giungo 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La limitazione del vincolo parte dalla quota 201 corre in linca retta fino ad incontrare la strada Serramonacesca-Manoppello in prossimità della quota 230 e proseguendo per le quote 222, 230 e 239 fino al confine comunale con Lettomanoppello corre lungo lo stesso confine comunale fino a congiungersi a quota 1032, con il confine comunale di Serramonacesca, continua ancora lungo lo stesso confine fino alla quota 201. Viene esclusa dalla proposta di vincolo la sottodescritta zona, compresa nelle seguenti quote: 685, 750, 656, 544, il limite della zona stralciata continua lungo il confine comunale con Lettomanoppello fino alla quota 239, segue la strada tra Manoppello e Lettomanoppello fino al km 8; di qui con linea retta si congiunge a quota 201 dove con una linea che segue il confine con Serramonacesca si congiunge alla quota 685 iniziale.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pescara.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila curerà che il comune di Manoppello provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 21 giugno 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Verbale n. 3

Oggi, 26 novembre 1975 presso la sede dell'amministrazione provinciale di Pescara si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pescara, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) proposta di vincolo paesistico del complesso montano della Majella per la zona interessante la provincia di Pescara per i comuni di Abbateggio, Bolognano, Caramanico, Lettomanoppello, Manoppello, Rocca Morice, S. Eufemia a Majella, S. Valentino in Abruzzo Citeriore, Salle, Serramonacesca, Tocco da Casauria, Turrivalignani.

(*Omissis*).

COMUNE DI MANOPPELLO:

(*Omissis*).

Su invito del presidente si descrivono le delimitazioni del vincolo e le motivazioni dello stesso e si propone la votazione.

Si astiene: l'arch. Lucio De Paolis con la prima dichiarazione di voto.

Votano a favore della proposta di vincolo tutti gli altri membri.

A maggioranza quindi la commissione, dopo aver ricordato le motivazioni di cui al vincolo, propone di assoggettare alla tutela di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona così delimitata:

la limitazione del vincolo parte dalla quota 201 corre in linea retta fino ad incontrare la strada Serramonacesca-Manoppello in prossimità della quota 230 e proseguendo per le quote 222, 230 e 239 fino al confine comunale con Lettomanoppello corre lungo lo stesso confine comunale fino a congiungersi a quota 1032, con il confine comunale di Serramonacesca, continua ancora lungo lo stesso confine fino alla quota 201.

Viene esclusa dalla proposta di vincolo la sottodescritta zona, compresa nelle seguenti quote: 685, 750, 656, 544, il limite della zona stralciata continua lungo il confine comunale con Lettomanoppello fino alla quota 239, segue la strada tra Manoppello e Lettomanoppello fino al km 8; di qui con linea retta si congiunge a quota 201 dove con una linea che segue il confine con Serramonacesca si congiunge alla quota 685 iniziale.

La zona è così riportata in planimetria 1:25.000 e la medesima viene firmata da tutti i membri ed allegata al presente verbale.

(*Omissis*).

(11394)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1977.
Variazione del prezzo di vendita al pubblico dell'estratto di tabacco.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293;
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1966, registro n. 5 Monopoli, foglio n. 398, relativo alla tariffa di vendita all'estratto di tabacco;
Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1958, disciplinante la misura dell'aggio per la vendita al pubblico dei prodotti derivati dal tabacco;
Riconosciuta la necessità di variare il prezzo di vendita al pubblico dell'estratto di tabacco nei diversi condizionamenti e di unificare la misura dell'aggio per la vendita al pubblico del prodotto stesso;
Sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato che ha espresso parere favorevole al riguardo;

Decreta:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto la tariffa di vendita al pubblico dell'estratto di tabacco nei diversi condizionamenti è determinata come segue:

latta da kg. 1	L.	1.100
latta da kg. 2	»	2.000
latta da kg. 10	»	9.000
latta da kg. 25	»	20.000

I prezzi sopraindicati non sono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto.
L'aggio per la vendita al pubblico del prodotto anzidetto è determinato nella misura unica del 20 %.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1977

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1977
Registro n. 4 Monopoli, foglio n. 105

(11652)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1977.
Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei certificati speciali di credito emessi per l'importo nominale di L. 1.233.600.000.000, in applicazione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e della legge 31 marzo 1976, n. 72.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per la estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria;
Visto, in particolare, l'art. 1 del cennato decreto-legge n. 264 come risulta modificato dalla indicata legge di conversione, il quale, ai fini dell'estinzione dei crediti vantati dagli enti ospedalieri e da altri istituti di ricovero pubblici e privati nei confronti degli enti mutualistici e dei comuni, ha autorizzato il Ministero del tesoro ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 2.700 miliardi, secondo le norme di cui al quarto comma dell'art. 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853;
Vista la legge 31 marzo 1976, n. 72 ed, in particolare, l'art. 1 con cui il limite delle operazioni di ricorso al mercato finanziario stabilito dall'art. 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è stato elevato da lire 2.700 miliardi a lire 4.100 miliardi, con un aumento, pertanto, di lire 1.400 miliardi, disponendo che ai maggiori oneri derivanti dalle operazioni finanziarie stesse si provvede con le disponibilità di cui all'art. 4 del ripetuto decreto-legge n. 264;
Visto l'art. 17, quarto comma, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, ai sensi del quale le menzionate operazioni di ricorso al mercato finanziario possono essere realizzate mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del Tesoro e di certificati speciali di credito, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 46 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
Visto il proprio decreto n. 303900/66-L-4 in data 6 agosto 1976 registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1976, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 375 con cui, in esecuzione della summenzionata autorizzazione legislativa, è stata disposta un'emissione di certificati speciali di credito per un importo, in valore nominale di L. 1.233.600.000.000, all'interesse annuo del 10 %, pagabile a semestralità posticipate di scadenza al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno di cui la prima pagabile il 1° luglio 1977 e l'ultima il 1° luglio 1987, rimborsabili in dieci quote, di cui la prima da pagarsi il 1° luglio 1978 e l'ultima il 1° luglio 1987, certificati collocati tramite la Banca d'Italia;
Visto l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale numero 303900/66-L-4 in data 6 agosto 1976, con cui alla Banca d'Italia è stata affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati speciali di credito emessi, al versamento all'entrata del bilancio statale del relativo ricavo, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estratti, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, stabilendo che i rapporti conseguenti alle operazioni suindicate sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;
Vista la quietanza n. 61233 del 6 settembre 1976 di L. 1.077.001.333.333 emessa dalla tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Roma, versate al capo X, capitolo 5058 dell'entrata statale, per l'anno finanziario 1976, quale ricavo netto dei suddetti certificati speciali di credito;
Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sol-

·nte alla regolazione dei predetti rapporti con a d'Italia, e con riserva di dare comunicazione ;ente provvedimento al Comitato interministe- r il credito ed il risparmio nella sua prossima a;

Decreta:

Art. 1.

mme occorrenti per il servizio di pagamento ·dole e di rimborso dei certificati speciali di negli importi indicati nel piano di ammorta- illegato al decreto ministeriale n. 303900/66-L-4 ;osto 1976, saranno messe dal Tesoro a dispo- della Banca d'Italia alla scadenza del 26 giu- iel 27 dicembre di ogni anno, con inizio dal nbre 1977, mediante mandato esigibile presso ıe di tesoreria provinciale di Roma ed a favore anca d'Italia - Amministrazione centrale, con :a congiunta del cassiere centrale capo del cassa centrale e del cassiere titolare dell'uffi- ;a.

ımma relativa alla prima semestralità d'inte- ırà messa a disposizione della Banca d'Italia ta indicata nel suddetto piano di ammorta-

Art. 2.

;amento delle cedole d'interesse e il rimborso ıficati estratti saranno effettuati agli interes- sso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 3.

ɔ l'amministrazione centrale della Banca d'Ita- aperto, ai fini amministrativi e contabili, un ruttifero ordinario al tasso dell'1 % denomi- Ministero del tesoro - Certificati speciali di 10 % rimborsabili entro il 1° luglio 1987 - ·legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con mo- ɔni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e legge o 1976, n. 72, recanti norme per l'estinzione dei legli enti mutualistici nei confronti degli enti ıeri, finanziamento della spesa ospedaliera e della riforma sanitaria - Quarta emissione », le vanno accreditate, con valuta successiva al :lell'incasso le somme messe a disposizione dal a termine del precedente art. 1.

:onto fruttifero sarà articolato in conti speciali uno per ogni scadenza prevista dal piano di amento dei certificati speciali di credito.

so il termine di prescrizione delle somme do- r interessi e capitale (per gli interessi 5 anni . data di scadenza della relativa cedola e per ale 10 anni dopo la data stabilita per il rim- la Banca d'Italia procederà alla chiusura del ındente conto interno, versando l'eventuale sal- pposito capitolo di bilancio dell'entrata statale .edersi al Ministero del tesoro - Direzione gene- tesoro.

ı il mese di febbraio di ogni anno, l'ammini- ıe centrale della Banca d'Italia trasmetterà al ro del tesoro il rendiconto relativo all'anno pre-

Art. 4.

certificati al portatore, il pagamento delle ce- il rimborso dei titoli verranno effettuati al- re.

Art. 5.

Per i certificati nominativi — che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di 10 miliardi — il pagamento degli interessi, ove non sia sottoposto a speciali condizioni, sarà effettuato ai presentatori dei certificati stessi, previa apposizione, nel relativo compartimento, del timbro a calendario « pagato » e ritiro di apposita ricevuta.

Per le persone fisiche, il rimborso dei certificati nominativi, non gravati da ipoteche o da vincoli, sarà effettuato all'intestatario previo accertamento della sua identità personale.

Negli altri casi il rimborso dei certificati nominativi, ai fini anche della documentazione occorrente, sarà effettuato secondo la procedura prevista per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabile.

Art. 6.

I titoli e le domande per la riunione, la divisione o il tramutamento dei certificati al portatore o nominativi saranno presentati alle filiali della Banca d'Italia che provvederanno a trasmettere direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, le domande stesse trattenendo i titoli e ciò anche al fine del pagamento degli interessi che venissero a maturazione nelle more della effettuazione delle operazioni richieste.

Ad operazioni effettuate il Tesoro trasmetterà alle predette filiali della Banca d'Italia i nuovi titoli affinché ne curino la consegna a coloro che ne hanno fatto richiesta ed inviino al Tesoro stesso, previo annullamento, i titoli sostituiti.

Art. 7.

Le cedole, le ricevute e i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno in uno col rendiconto di cui al precedente art. 3.

Art. 8.

In occasione di ogni sorteggio il Ministero del tesoro trasmetterà all'amministrazione centrale della Banca d'Italia, per l'inoltro alle filiali, 500 copie dei bollettini di estrazione.

Art. 9.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 10.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della medesima Banca e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia sia delle filiali, dei valori, documenti o contabilità inerenti ai certificati in que-

stione saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355.

Saranno osservate, in quanto applicabili ai certificati di credito, in ogni caso, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 11.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo nella misura dello 0,03 % sul valore nominale dei certificati al portatore emessi; tale misura sarà ridotta allo 0,015 % per la parte del prestito rappresentata da certificati nominativi e da ricevute provvisorie in possesso della Banca d'Italia.

In caso di tramutamento dei certificati di credito emessi da nominativi al portatore, si provvederà con decreto ministeriale a stabilire l'ammontare e la decorrenza di detto compenso.

Per intanto, l'ammontare del ripetuto compenso viene stabilito nell'importo annuo di L. 185.040.000 (centottantacinquemilioniquarantamila) pari allo 0,015 % sul valore nominale dei certificati di credito nominativi emessi o ricevute provvisorie da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 92.520.000, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito. La prima rata sarà versata con riferimento alla scadenza del 1° luglio 1977.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4428 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977 ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1977
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 335

(11455)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1977.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei certificati speciali di credito emessi per l'importo nominale di L. 360.560.000.000, in applicazione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e della legge 31 marzo 1976, n. 72.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per la estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria;

Visto, in particolare, l'art. 1 del cennato decreto-legge n. 264 come risulta modificato dalla indicata legge di conversione, il quale, ai fini dell'estinzione dei crediti vantati dagli enti ospedalieri e da altri istituti di ricovero pubblici e privati nei confronti degli enti mutualistici e dei comuni, ha autorizzato il Ministero del tesoro ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 2.700 miliardi, secondo le norme di cui al quarto comma dell'art. 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Vista la legge 31 marzo 1976, n. 72 ed, in particolare, l'art. 1 con cui il limite delle operazioni di ricorso al mercato finanziario stabilito dall'art. 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è stato elevato da lire 2.700 miliardi a lire 4.100 miliardi, con un aumento pertanto, di lire 1.400 miliardi, disponendo che ai maggiori oneri derivanti dalle operazioni finanziarie stesse si provvede con le disponibilità di cui all'art. 4 del ripetuto decreto-legge n. 264;

Visto l'art. 17, quarto comma, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, ai sensi del quale le menzionate operazioni di ricorso al mercato finanziario possono essere realizzate mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del Tesoro e di certificati speciali di credito, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 46 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto il proprio decreto n. 306423/66-L-5 in data 30 dicembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1977, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 327, con cui, in esecuzione della summenzionata autorizzazione legislativa, è stata disposta un'emissione di certificati speciali di credito per un importo, in valore nominale di L. 360.560.000.000, all'interesse annuo del 10 %, pagabile a semestralità posticipate di scadenza al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno, di cui la prima pagabile il 1° luglio 1977 e l'ultima il 1° luglio 1987, rimborsabili in dieci quote, di cui la prima da pagarsi il 1° luglio 1978 e l'ultima il 1° luglio 1987, certificati collocati tramite la Banca d'Italia;

Visto l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale n. 306423/66-L-5 in data 30 dicembre 1976, con cui alla Banca d'Italia è stata affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati speciali di credito emessi, al versamento all'entrata del bilancio statale del relativo ricavo, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estratti, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, stabilendo che i rapporti conseguenti alle operazioni suindicate sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Vista la quietanza n. 95331 del 21 gennaio 1977 di L. 323.001.666.666 emessa dalla tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Roma, versate al capo X, cap. 5058 dell'entrata statale, per l'anno finanziario 1976, quale ricavo netto dei suddetti certificati speciali di credito;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione

del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito, negli importi indicati nel piano di ammortamento allegato al decreto ministeriale n. 306423/66-L-5 del 30 dicembre 1976, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia alla scadenza del 26 giugno e del 27 dicembre di ogni anno, con inizio dal 27 dicembre 1977, mediante mandato esigibile presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma ed a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa.

La somma relativa alla prima semestralità d'interesse sarà messa a disposizione della Banca d'Italia alla data indicata nel suddetto piano di ammortamento.

Art. 2.

Il pagamento delle cedole d'interesse e il rimborso dei certificati estratti saranno effettuati agli interessati presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 3.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1 % denominato « Ministero del tesoro - Certificati speciali di credito 10 % rimborsabili entro il 1° luglio 1987 - Decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e legge 31 marzo 1976, n. 72, recanti norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria » sul quale vanno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso le somme messe a disposizione dal Tesoro a termine del precedente art. 1.

Tale conto fruttifero sarà articolato in conti speciali interni, uno per ogni scadenza prevista dal piano di ammortamento dei certificati speciali di credito.

Decorso il termine di prescrizione delle somme dovute per interessi e capitale (per gli interessi 5 anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale 10 anni dopo la data stabilita per il rimborso), la Banca d'Italia procederà alla chiusura del corrispondente conto interno versando l'eventuale saldo all'apposito capitolo di bilancio dell'entrata statale da richiedersi al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 4.

Per i certificati al portatore, il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli verranno effettuati all'esibitore.

Art. 5.

Per i certificati nominativi — che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di una serie — il pagamento degli interessi, ove non sia sottoposto a speciali condizioni, sarà effettuato ai presentatori dei certificati stessi, previa apposizione, nel relativo compartimento, del timbro a calendario « pagato » e ritiro di apposita ricevuta.

Per le persone fisiche, il rimborso dei certificati nominativi, non gravati da ipoteche o da vincoli, sarà effettuato all'intestatario previo accertamento della sua identità personale.

Negli altri casi il rimborso dei certificati nominativi, ai fini anche della documentazione occorrente, sarà effettuato secondo la procedura prevista per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabile.

Art. 6.

I titoli e le domande per la riunione, la divisione o il tramutamento dei certificati al portatore o nominativi saranno presentati alle filiali della Banca d'Italia che provvederanno a trasmettere direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, le domande stesse trattenendo i titoli e ciò anche al fine del pagamento degli interessi che venissero a maturazione nelle more della effettuazione delle operazioni richieste.

Ad operazioni effettuate il Tesoro trasmetterà alle predette filiali della Banca d'Italia i nuovi titoli affinché ne curino la consegna a coloro che ne hanno fatto richiesta ed inviino al Tesoro stesso, previo annullamento, i titoli sostituiti.

Art. 7.

Le cedole, le ricevute e i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno in uno col rendiconto di cui al precedente art. 3.

Art. 8.

In occasione di ogni sorteggio il Ministero del tesoro trasmetterà all'amministrazione centrale della Banca d'Italia, per l'inoltro alle filiali, 500 copie dei bollettini di estrazione.

Art. 9.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 10.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della medesima banca e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia sia delle filiali, dei valori, documenti o contabilità inerenti ai certificati in questione saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355.

Saranno osservate, in quanto applicabili ai certificati di credito, in ogni caso, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 11.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo nella misura dello 0,03 % sul valore nominale dei certificati al portatore emessi; tale misura sarà ridotta allo 0,015 % per la parte del prestito rappresentata da certificati nominativi e da ricevute provvisorie in possesso della Banca d'Italia.

In caso di tramutamento dei certificati di credito emessi da nominativi al portatore, si provvederà con decreto ministeriale a stabilire l'ammontare e la decorrenza di detto compenso.

Per intanto, l'ammontare del ripetuto compenso viene stabilito nell'importo annuo di L. 54.084.000 (cinquantaquattromilioniottantaquattromila) pari allo 0,015 % sul valore nominale dei certificati di credito nominativi emessi e ricevute provvisorie da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 27.042.000, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito. La prima rata sarà versata con riferimento alla scadenza del 1° luglio 1977.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4428 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977 ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1977
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 334

(11456)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1977.

Approvazione della deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », in data 19 novembre 1976, concernente la sostituzione del sesto comma dell'art. 17 del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti di cui al decreto ministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 20 dicembre 1951, n. 1564, sulla previdenza ed assistenza dei giornalisti;

Visto l'art. 12, terzo comma, lettera *b*), dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, in base al quale spetta al consiglio di amministrazione deliberare sui regolamenti inerenti alle forme previdenziali e assistenziali previste dall'Istituto, ove non si tratti di materie disciplinate da leggi;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'I.N.P.G.I. in data 19 novembre 1976 per la sostituzione dell'art. 17, sesto comma, del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti, approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni;

Considerato che la predetta deliberazione è intesa a rendere meno onerosa per i giornalisti la regolarizzazione assicurativa dei periodi di lavoro per i quali sia intervenuta la prescrizione dei contributi;

Tenuto conto che le tariffe cui si fa riferimento nella deliberazione in questione, per la costituzione della rendita vitalizia, approvate con decreto ministeriale 27 gennaio 1964 in applicazione dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono quelle adottate dall'assicurazione generale obbligatoria per la regolarizzazione dei periodi di lavoro di cui trattasi, e le stesse vengono già applicate dall'Istituto per il riscatto del periodo del corso legale di laurea e dei periodi di lavoro all'estero;

Visto l'art. 12, quarto comma, dello statuto sopra indicato;

Decreta:

E' approvata la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » in data 19 novembre 1976.

La deliberazione predetta è parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1977

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA
DEI GIORNALISTI ITALIANI « GIOVANNI AMENDOLA »

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e successive modificazioni;

Viste le tariffe, di cui al sesto comma dell'art. 17 del regolamento, approvato con decreto interministeriale 24 ottobre 1966, in base alle quali viene computata la riserva matematica per la costituzione di rendita vitalizia relativa a periodi di omissione contributiva per i quali, per sopravvenuta prescrizione, non è più possibile il versamento dei contributi assicurativi;

Considerato che l'onerosità di tali tariffe rispetto a quelle della assicurazione generale obbligatoria — che vengono già applicate dall'Istituto per il riscatto del periodo del corso legale di laurea e dei periodi di lavoro all'estero — non ha consentito agli interessati di avvalersi della suddetta disposizione;

Considerata l'opportunità di adottare una tariffa unica per tutti i tipi di riscatto previsti dalla vigente normativa dello Istituto;

Visto il parere della commissione per la formulazione dei regolamenti di previdenza;

Sulla proposta del comitato esecutivo;

Delibera

di proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la sostituzione del sesto comma dell'art. 17 del regolamento, approvato con decreto interministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni, con il seguente:

Art. 17 - sesto comma. — Per la costituzione della rendita, il datore di lavoro, ovvero il giornalista, allorché si verifica l'ipotesi prevista dal precedente comma, deve versare all'Istituto la riserva matematica in base alle tariffe approvate con decreto ministeriale 27 gennaio 1964, in applicazione dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Roma, addì 19 novembre 1976

Il presidente: DELLA RICCIA

(11609)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1977.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. I.V.I.S.C. - Industria vetraria italiana San Cristoforo, in Trezzano, azienda con più di cinquecento dipendenti, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972, concernente « Norme per l'attuazione dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464 »;

Visto l'art. 17 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto il decreto interministeriale 4 febbraio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.V.I.S.C. - Industria vetraria italiana San Cristoforo di Trezzano (Milano), con effetto dal 14 giugno 1976;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie di cui al citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze già previste dal menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. I.V.I.S.C. - Industria vetraria italiana San Cristoforo di Trezzano (Milano), azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze già previste dall'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 29 settembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(11563)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Savona ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Savona;

Decreta:

Articolo unico

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Savona è autorizzata ad esigere per l'anno 1978, è stabilita nella misura di lire 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(11205)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Belluno ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Belluno;

Decreta:

Articolo unico

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Belluno è autorizzata ad esigere per l'anno 1978, è stabilita nella misura di lire 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(11195)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara;

Decreta:

Articolo unico

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara è autorizzata ad esigere per l'anno 1978, è stabilita nella misura di lire 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(11196)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1977.

Accertamento della variazione percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, dell'indice del costo della vita e del conseguente scatto dei punti di contingenza per i lavoratori dell'industria, ai fini dell'applicazione della disciplina sulla perequazione automatica delle pensioni della previdenza sociale di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e agli articoli 8, 9 e 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che disciplina la perequazione automatica delle pensioni;

Visto l'art. 2, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito nella legge 11 agosto 1972, n. 485, che estende la perequazione automatica, di cui al predetto art. 19, alle pensioni sociali;

Visto l'art. 2, ultimo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, che stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 1977, la variazione degli importi delle pensioni a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli dei trattamenti minimi in vigore al 31 dicembre 1976, con i criteri di automaticità di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto l'art. 7 della predetta legge n. 160, che estende la perequazione automatica alle pensioni ed assegni a favore dei ciechi civili, mutilati ed invalidi civili, nonchè dei sordomuti;

Visto l'art. 8 della citata legge n. 160, sostitutivo del secondo comma dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto l'art. 9 della menzionata legge n. 160, che introduce il collegamento dei trattamenti minimi di pensione alle retribuzioni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 10 della legge n. 160, di cui sopra, che disciplina la perequazione automatica delle pensioni superiori ai trattamenti minimi del fondo pensioni lavoratori dipendenti;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 18242 in data 3 settembre 1977;

Accertato che:

l'indice medio del costo della vita, confrontando i periodi compresi, rispettivamente, fra i mesi di agosto 1976 e luglio 1977 ed i mesi di agosto 1975 e luglio 1976, è aumentato nella misura del 19,50 per cento;

l'indice medio dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, esclusi gli assegni familiari, calcolato al netto delle variazioni del volume di lavoro, confrontando i periodi compresi, rispettivamente, fra i mesi di agosto 1976 e luglio 1977 ed i mesi di agosto 1975 e luglio 1976 è aumentato nella misura del 28,7 per cento;

la variazione dell'indice del costo della vita ha determinato, per i lavoratori dell'industria, lo scatto di 24 punti di contingenza nei quattro trimestri relativi al periodo agosto 1976-luglio 1977; di cui 3 punti da attribuirsi al bimestre agosto-settembre 1976 e 21 punti al periodo ottobre 1976-luglio 1977;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1978, i trattamenti minimi di pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso fondo invalidità e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, sono aumentati in misura pari al 28,7 per cento.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1978, le pensioni a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso fondo invalidità e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, superiori ai trattamenti minimi, sono aumentate nella misura del 9,2 per cento, pari alla differenza tra la variazione percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, di cui all'art. 1, accertata nella misura del 28,7 per cento e la variazione percentuale dell'indice del costo della vita, accertata, ai sensi dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 3 giugno 1975, n. 160, nella misura del 19,50 per cento.

Con la stessa decorrenza, gli importi delle pensioni, di cui al primo comma, sono ulteriormente aumentati di una quota aggiuntiva di L. 36.288 mensili, pari al prodotto che si ottiene moltiplicando i punti di contingenza, accertati per i lavoratori dell'industria, nel numero di 24, per il valore unitario di ciascun punto, stabilito con l'art. 10 della legge n. 160 in L. 1.512 per l'anno 1978.

Art. 3.

Con decorrenza 1° gennaio 1978, le pensioni supplementari e quelle di importo inferiore al trattamento minimo, a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti e della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, le pensioni delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, ivi compresi i trattamenti minimi in vigore al 31 dicembre 1977, nonché le pensioni sociali, di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono aumentate in misura pari al 19,50 per cento del loro ammontare.

Con la medesima decorrenza e con la stessa percentuale, sono, altresì, aumentate le pensioni e gli assegni a favore dei ciechi civili, mutilati ed invalidi civili, nonché dei sordomuti, di cui agli articoli 4, 5, 6 della citata legge n. 160.

Roma, addì 20 ottobre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

(11610)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1977.

Nuova tariffa di vendita dei tabacchi lavorati nazionali per provvista di bordo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 670, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2592, che regola tra l'altro la facoltà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato in materia di vendita dei tabacchi per provvista di bordo;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1950, che estende la concessione dei tabacchi lavorati per provvista di bordo agli aerei in partenza direttamente per l'estero;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1955, modificato con decreto ministeriale 7 aprile 1961, che fissa la misura dell'aggio sui sali e tabacchi venduti per provvista di bordo;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1971, sulla estensione ai marittimi di navi nazionali che esercitano il piccolo cabotaggio della concessione di tabacchi nazionali per provvista di bordo;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche ai prezzi di cessione dei tabacchi per provvista di bordo;

Udito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di vendita per provvista di bordo delle seguenti marche italiane di tabacchi lavorati sono stabiliti come appresso:

Sigari:

Antico Toscano	Lit.	35.000 il kg conv.le = 200 pezzi
Toscani extra-vecchi . . .	»	31.250 il kg conv.le = 200 pezzi
Cavour . . .	»	25.000 il kg conv.le = 200 pezzi
Toscani . . .	»	25.000 il kg conv.le = 200 pezzi
Toscanelli . .	»	25.000 il kg conv.le = 400 pezzi

Sigaretti:

Branca . . .	Lit.	25.000 il kg conv.le = 400 pezzi
Avana . . .	»	12.500 il kg conv.le = 400 pezzi
Burno . . .	»	7.500 il kg conv.le = 400 pezzi

Trinciati per pipa:

Derby	Lit.	13.750 il kg conv.le
Golf	»	8.750 il kg conv.le
Italia	»	8.750 il kg conv.le

Sigarette (1000 pezzi):

Presidente . .	Lit.	8.125 il kg conv.le
Zenit	»	8.125 il kg conv.le
Lido	»	7.500 il kg conv.le
Linda	»	8.125 il kg conv.le
MS Blu . . .	»	7.500 il kg conv.le
Bis	»	7.500 il kg conv.le
Colombo K.S. Filtro . . .	»	7.500 il kg conv.le
Gala	»	7.500 il kg conv.le
MS	»	7.500 il kg conv.le
Stop K.S. . .	»	7.500 il kg conv.le

Stop K.S. Filtro	Lit.	7.500 il kg conv.le
Super (con filtro) . .	»	6.250 il kg conv.le
Super (senza filtro) . . .	»	5.625 il kg conv.le
Esportazione Lunga .	»	5.625 il kg conv.le
Esportazione	»	5.625 il kg conv.le
Esportazione Filtro . . .	»	5.625 il kg conv.le
Nazionali Filtro . .	»	5.625 il kg conv.le

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1977

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1977
Registro n. 4 Monopoli, foglio n. 118

(11653)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1977.

Variazione automatica, per il bimestre novembre-dicembre 1977, del tasso di interesse massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industria).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industria);

Visto il decreto in data 13 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 204 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 30 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,95 % e che detto tasso è composto:

a) 14,20 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,75 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 26 agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 1° settembre 1977, con il quale si è stabilito che per il bimestre settembre-ottobre 1977 il costo della provvista è pari al 14,05 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,80 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 13 aprile 1977 è pari al 14 % per il bimestre novembre-dicembre 1977;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14 % per il bimestre novembre-dicembre 1977.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75 % il tasso di riferimento è pari al 15,75 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(11507)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1977.

Variazione automatica, per il bimestre novembre-dicembre 1977, del tasso di interesse massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobree 1963 (proprietari unità immobiliari).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietari unità immobiliari);

Visto il decreto in data 13 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1977, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 9 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 12 luglio 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,35% e che detto tasso è composto:

a) 13,70% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,65% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 26 agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana numero 238 del 1° settembre 1977, con il quale si è sta-

bilito che per il bimestre settembre-ottobre 1977 il costo della provvista è pari al 13,85% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,50%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 13 aprile 1977 è pari al 13,80 % per il bimestre novembre-dicembre 1977;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,80% per il bimestre novembre-dicembre 1977.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,65% il tasso di riferimento è pari al 15,45%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(11508)

---

il bimestre settembre-ottobre 1977 il costo della provvista è pari al 14,05 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,80 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 14 % per il bimestre novembre-dicembre 1977;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14 % per il bimestre novembre-dicembre 1977.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75 % il tasso di riferimento è pari al 15,75 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(11509)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1977.

Variazione automatica, per il bimestre novembre-dicembre 1977, del tasso di interesse massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 720, recante modifiche ed integrazioni alle leggi riguardanti il credito navale;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 393 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,95 % e che detto tasso è composto:

a) 14,20 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,75 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 26 agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 1° settembre 1977, con il quale si è stabilito che per

---

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1977.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1977, ai finanziamenti agevolati al settore industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e, in particolare, l'art. 20 il quale, tra l'altro, dispone che il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 394 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,95 % e che detto tasso è composto:

a) 14,20 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,75 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 26 agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 31 agosto 1977, con il quale si è stabilito che per il

bimestre settembre-ottobre 1977 il costo della provvista è pari al 14,05 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,80 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 14% per il bimestre novembre-dicembre 1977;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14% per il bimestre novembre-dicembre 1977;

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75 % il tasso di riferimento è pari al 15,75 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(11510)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1977.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1977, ai finanziamenti agevolati a favore dell'editoria di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 12.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria e, in particolare, l'art. 4, quinto comma, il quale stabilisce che il contributo negli interessi da accordare sui finanziamenti ivi previsti è determinato secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni;

Visto il decreto in data 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 195 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,95 % e che detto tasso è composto:

a) 14,20 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,75 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 26 agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 31 agosto 1977, con il quale si è stabilito che per il bimestre settembre-ottobre 1977 il costo della provvista è pari al 14,05 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,80 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 12 aprile 1977 è pari al 14% per il bimestre novembre-dicembre 1977;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14% per il bimestre novembre-dicembre 1977;

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75 % il tasso di riferimento è pari al 15,75 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(11511)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1977.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1977, alle operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante credito agevolato al commercio e, in particolare, l'art. 3 il quale dispone che il tasso di riferimento viene stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 395 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,95 % e che detto tasso è composto:

a) 14,20 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,75 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 26 agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 31 agosto 1977, con il quale si è stabilito che per il bimestre settembre-ottobre 1977 il costo della provvista è pari al 14,05 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,80 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 14% per il bimestre novembre-dicembre 1977;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14% per il bimestre novembre-dicembre 1977.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75 % il tasso di riferimento è pari al 15,75 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(11512)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1977.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1977, alle operazioni di credito per la ristrutturazione industriale di cui alle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464 e, in particolare, l'art. 9 che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla cennata legge n. 1101;

Visto il decreto in data 31 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1977, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 35 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 28 maggio 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,95% e che detto tasso è composto:

a) 14,20 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,75% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 26 agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 31 agosto 1977, con il quale si è stabilito che per il bimestre settembre-ottobre 1977 il costo della provvista è pari al 14,05% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,80%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 31 marzo 1977 è pari al 14% per il bimestre novembre-dicembre 1977;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14% per il bimestre novembre-dicembre 1977.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 1,75% il tasso di riferimento è pari al 15,75%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(11513)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1977.

Nomina del commissario liquidatore dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 10 del 15 gennaio 1972, con il quale sono stati trasferiti alle regioni a statuto ordinario i compiti svolti dall'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), dall'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC) e dall'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA);

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1972 concernente la nomina dell'avv. Mario Fimiani a commissario liquidatore dell'INAPLI, dell'ENALC e dell'INIASA, per gli adempimenti previsti dall'art. 2 del suindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 10 nonché l'incarico allo stesso avvocato Fimiani del prosieguo dell'ordinaria attività nelle regioni a statuto speciale fino all'adeguamento della legislazione in materia;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1973 con il quale, nel confermare l'avv. Mario Fimiani nell'incarico di liquidatore dell'INAPLI-ENALC-INIASA, è stato nominato il sig. Renato Grassi, commissario straordinario dei tre enti nelle regioni a statuto speciale;

Visti i decreti ministeriali del 29 ottobre 1975 e 3 agosto 1976 con cui l'avv. Mario Fimiani è stato nominato commissario liquidatore anche per il Trentino-Alto Adige, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia per effetto del trasferimento delle funzioni addestrative a tali regioni;

Considerato che sono venute meno, a seguito del trasferimento delle funzioni in materia di addestramento, del relativo personale e del patrimonio alla regione Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, le ragioni che a suo tempo giustificarono la separazione dei tre enti in gestioni distinte, siccome per effetto dei predetti trasferimenti di funzioni, attual-

mente l'INAPLI svolge l'attività addestrativa unicamente in Sicilia, in via transitoria e fino a quando non sarà adeguata anche per tale regione la legislazione in materia;

Ravvisata l'utilità, per quanto procede, della riunificazione delle due gestioni, la cui separazione peraltro di fatto non è mai compiutamente avvenuta, anche allo scopo di ridurre le spese generali dell'ente, risultando in tal modo possibile restituire parte del personale comandato dall'INPS all'ente di provenienza;

Preso atto delle dimissioni rassegnate dall'avv. Mario Fimiani in data 29 settembre 1977 da commissario liquidatore dei tre enti sopracitati;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Renato Grassi è nominato commissario liquidatore dell'INAPLI (Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria) e provvederà al prosieguo dell'attività addestrativa dell'ente in Sicilia fino a quando tale materia non sarà trasferita alla regione medesima; provvederà altresì alla restituzione, previa determinazione del contingente, di parte del personale all'INPS.

Art. 2.

I compiti sinora svolti dal collegio dei sindaci sull'attività ordinaria dell'ente sono attribuiti al comitato di vigilanza istituito con decreto ministeriale 21 settembre 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

(11657)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1977.

Nomina del commissario liquidatore dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 10 del 15 gennaio 1972, con il quale sono stati trasferiti alle regioni a statuto ordinario i compiti svolti dall'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), dall'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC) e dall'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA);

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1972 concernente la nomina dell'avv. Mario Fimiani a commissario liquidatore dell'INAPLI, dell'ENALC e dell'INIASA, per gli adempimenti previsti dall'art. 2 del suindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 10 nonché l'incarico allo stesso avv. Fimiani del prosieguo dell'ordinaria attività nelle regioni a statuto speciale fino all'adeguamento della legislazione in materia;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1973 con il quale, nel confermare l'avv. Mario Fimiani nell'incarico di liquidatore dell'INAPLI - ENALC - INIASA, è stato nominato il sig. Renato Grassi, commissario straordinario dei tre enti nelle regioni a statuto speciale;

Visti i decreti ministeriali del 29 ottobre 1975 e 3 agosto 1976 con cui l'avv. Mario Fimiani è stato nominato commissario liquidatore anche per il Trentino-Alto Adige, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia per effetto del trasferimento delle funzioni addestrative a tali regioni;

Considerato che sono venute meno, a seguito del trasferimento delle funzioni in materia di addestramento, del relativo personale e del patrimonio alla regione Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, le ragioni che a suo tempo giustificarono la separazione dei tre enti in gestioni distinte, siccome per effetto dei predetti trasferimenti di funzioni attualmente l'ENALC svolge l'attività addestrativa unicamente in Sicilia e, in misura peraltro ridottissima, in Valle d'Aosta in via transitoria fino a quando non sarà adeguata anche per tali regioni la legislazione in materia;

Ravvisata l'utilità, per quanto precede, della riunificazione delle due gestioni, la cui separazione peraltro di fatto non è mai compiutamente avvenuta, anche allo scopo di ridurre le spese generali dell'ente, risultando in tal modo possibile restituire parte del personale comandato dall'INPS all'ente di provenienza;

Preso atto delle dimissioni rassegnate dall'avv. Mario Fimiani in data 29 settembre 1977 da commissario liquidatore dei tre enti sopracitati;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Renato Grassi, è nominato commissario liquidatore dell'ENALC (Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio) e provvederà al prosieguo dell'attività addestrativa dell'Ente in Sicilia e Valle d'Aosta fino a quando tale materia non sarà trasferita alle regioni medesime; provvederà altresì alla restituzione, previa determinazione del contingente, di parte del personale all'INPS.

Art. 2.

I compiti sinora svolti dal collegio dei sindaci sulla attività ordinaria dell'ente sono attribuiti al comitato di vigilanza istituito con decreto ministeriale 21 settembre 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

(11659)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1977.

Nomina del commissario liquidatore dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 10 del 15 gennaio 1972, con il quale sono stati trasferiti alle regioni a statuto ordinario i compiti svolti dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), dall'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC) e dall'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA);

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1972 concernente la nomina dell'avv. Mario Fimiani a commissario liquidatore dell'INAPLI, dell'ENALC e dell'INIASA, per gli adempimenti previsti dall'art. 2 del suindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 10 nonchè l'incarico allo stesso avv. Fimiani del prosieguo dell'ordinaria attività nelle regioni a statuto speciale fino all'adeguamento della legislazione in materia;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1973 con il quale, nel confermare l'avv. Mario Fimiani nell'incarico di liquidatore dell'INAPLI-ENALC-INIASA è stato nominato il sig. Renato Grassi, commissario straordinario dei tre enti nelle regioni a statuto speciale;

Visti i decreti ministeriali del 29 ottobre 1975 e 3 agosto 1976 con cui l'avv. Mario Fimiani è stato nominato commissario liquidatore anche per il Trentino-Alto Adige, Sardegna e Friuli Venezia-Giulia per effetto del trasferimento delle funzioni addestrative a tali regioni;

Considerato che sono venute meno, a seguito del trasferimento delle funzioni in materia di addestramento, del relativo personale e del patrimonio alla regione Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, le ragioni che a suo tempo giustificarono la separazione dei tre enti in gestioni distinte, siccome per effetto dei predetti trasferimenti di funzioni, attualmente l'INIASA svolge l'attività addestrativa unicamente in Sicilia, in via transitoria e fino a quando non sarà adeguata anche per tale regione la legislazione in materia;

Ravvisata l'utilità, per quanto precede, della riunificazione delle due gestioni, la cui separazione peraltro di fatto non è mai compiutamente avvenuta, anche allo scopo di ridurre le spese generali dell'ente, risultando in tal modo possibile restituire parte del personale comandato dall'INPS all'ente di provenienza;

Preso atto delle dimissioni rassegnate dall'avv. Mario Fimiani in data 29 luglio 1977 da commissario liquidatore dei tre enti sopracitati;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Renato Grassi è nominato commissario liquidatore dell'INIASA (Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano) e provvederà al prosieguo dell'attività addestrativa dell'ente in Sicilia fino a quando tale materia non sarà trasferita alla regione medesima; provvederà altresì alla restituzione, previa determinazione del contingente, di parte del personale all'INPS.

Art. 2.

I compiti sinora svolti dal collegio dei sindaci sull'attività ordinaria dell'ente sono attribuiti al comitato di vigilanza istituito con decreto ministeriale 21 settembre 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1977

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

(11658)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1977.

Variazione dei prezzi di vendita al pubblico di alcuni tipi di sali alimentari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1972, Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1973, n. 10, concernente variazioni alle tabelle dei prezzi dei generi di monopolio annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1972, n. 04/8419, registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1972, registro n. 20 Monopoli, foglio n. 293, concernente la fissazione dei prezzi della tariffa di vendita al pubblico dei tipi di sale di produzione del Monopolio;

Visto il proprio decreto 28 giugno 1976, n. 04/3371, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1976, registro n. 5 Monopoli, foglio n. 347, concernente variazioni dei prezzi della tariffa suddetta;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione dei prezzi di vendita di alcuni sali alimentari prodotti dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato per adeguarli ai nuovi costi di produzione in base ad analoga proposta del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

I prezzi della tariffa di vendita al pubblico dei seguenti tipi di sale prodotti dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, sono variati come segue:

sale scelto e integrale da L. 10.000 a L. 15.000 per quintale;

sale raffinato da L. 10.000 a L. 15.000 per quintale.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 28 ottobre 1977

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1977
Registro n. 4 Monopoli, foglio n. 119

(11651)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba di Libia, per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, firmato a Roma il 28 maggio 1976.

Il giorno 20 ottobre 1977, in base ad autorizzazione disposta con legge 9 maggio 1977, n. 626, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 1977, n. 235, ha avuto luogo a Roma lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba di Libia, per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, firmato a Roma il 28 maggio 1976.

In conformità dell'art. 3 l'accordo è entrato in vigore il 20 ottobre 1977.

(11629)

Entrata in vigore del quinto accordo internazionale sullo stagno, adottato a Ginevra il 21 giugno 1975

Il 30 settembre 1977, in seguito ad autorizzazione disposta con legge 8 agosto 1977, n. 674, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 6 settembre 1977, è stato depositato a New York, presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, lo strumento di ratifica del quinto accordo internazionale sullo stagno, adottato a Ginevra il 21 giugno 1975.

L'accordo, ai sensi dell'art. 49 (b), è entrato in vigore per l'Italia il 30 settembre 1977.

(11630)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castelfranco Emilia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1977, il comune di Castelfranco Emilia (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 171.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4720/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Arcangelo Trimonte ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1977, il comune di Sant'Arcangelo Trimonte (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.722.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4721/M)

Autorizzazione al comune di Cervino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1977, il comune di Cervino (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 23.892.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4722/M)

Autorizzazione al comune di Contrada ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1977, il comune di Contrada (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.585.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4723/M)

Autorizzazione al comune di San Sossio Baronia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1977, il comune di San Sossio Baronia (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.731.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4724/M)

Autorizzazione al comune di Porto Torres ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1977, il comune di Porto Torres (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 111.165.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4729/M)

Autorizzazione al comune di Ardara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1977, il comune di Ardara (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.307.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4730/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Rotondo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976 (rettifica).

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1977, il comune di San Giovanni Rotondo (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 44.135.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 6730 della *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 14 settembre 1977.

(4728/M)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del consorzio di difesa delle produzioni intensive da grandine, brinate e gelate

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 22 ottobre 1977, n. 2827, è stata riconosciuta, ai sensi dell'art. 15 della legge 25 maggio 1970, n. 364, la natura giuridica del consorzio provinciale di Siracusa per la difesa delle produzioni intensive dalla grandine, brinate e gelate, con sede sociale in Siracusa, via Necropoli del Fusco 7, ed è stato approvato, con modifiche, lo statuto consortile dell'ente medesimo.

(11631)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Monzuno

Con decreto 7 gennaio 1977, n. 2353, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in sponda destra del torrente Setta in località Ginepro di Sotto e Cà di Marsili nel comune di Monzuno (Bologna) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 25 mappali 145 (Ha 0.03.28); e 146 (Ha 0.17.55) della superficie complessiva di Ha 0.20.83 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 22 novembre 1973 in scala 1 : 2000 dallo ufficio tecnico erariale di Bologna con allegato verbale di delimitazione di concerto con l'ufficio speciale del genio civile per il Reno di Bologna; estratto di mappa con allegato verbale che fanno parte integrante del decreto stesso.

(11644)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Rometta Marea

Con decreto 15 gennaio 1977, n. 2626, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo del torrente Scagliola in comune di Rometta Marea (Messina), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 2, particelle 245, della superficie di mq 30 ed indicato nella planimetria in scala 1:200 vistata dall'ufficio tecnico erariale di Messina; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(11584)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Abriola

Con decreto 5 maggio 1977, n. 174, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passagio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del torrente Fiumicello in comune di Abriola (Potenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 51 di fronte alla particella 59, della superficie di mq 880 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 14 giugno 1976 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Potenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(11585)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni nei comuni di Rodigo e di Gazoldo degli Ippoliti

Con decreto 15 gennaio 1977, n. 2544, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di reliquati risultanti dalla sistemazione del colatore « Osone » segnati nel catasto del comune di Rodigo (Mantova) al foglio n. 28 mappali 150 (mq 290), 152 (mq 330), 153 (mq 110), per mq 730; e nel catasto del comune di Gazoldo degli Ippoliti al foglio n. 6 mappali 113 (mq 325), 115 (mq 295), 118 (mq 390), per mq 1.010; e complessivamente di mq 1.740 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 19 gennaio 1976 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(11645)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di Frassanito, in Otranto.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1977, il dott. Giuseppe De Giorgi è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di Frassanito, in Otranto (Lecce), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto 20 marzo 1975, in sostituzione del dott. Luigi Costantini.

(11583)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Campogaliano

Con deliberazione della giunta regionale 30 agosto 1977, n. 2680, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto prot. n. 4113/3981 nella seduta del 5 ottobre 1977) è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Campogaliano (Modena) adottata con deliberazione consiliare 26 aprile 1976, n. 106.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(11468)

Variante al piano regolatore generale del comune di Fusignano

Con deliberazione della giunta regionale 30 agosto 1977, n. 2688, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto prot. n. 4014/3962 nella seduta del 4 ottobre 1977) è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Fusignano (Ravenna) adottata con deliberazione consiliare 28 luglio 1976, n. 207.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(11469)

Variante al piano di zona del comune di Reggio Emilia

Con deliberazione della giunta regionale 13 settembre 1977, n. 2878, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto prot. n. 4123/3962 nella seduta del 5 ottobre 1977) è stata approvata la variante al piano dell'edilizia economica e popolare del comune di Reggio Emilia adottata con deliberazione consiliare 28 luglio 1976, n. 15919/962.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(11470)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano di zona del comune di Fontanella

Con deliberazione della giunta regionale 5 aprile 1977, n. 8809, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Fontanella (Bergamo).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(11531)

Variante al piano di zona del comune di Lecco

Con deliberazione della giunta regionale 15 aprile 1977, n. 8959, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Lecco (Como).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(11532)

Variante al piano di zona del comune di Lodi

Con deliberazione della giunta regionale 12 luglio 1977, numero 10544, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Lodi (Milano).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(11533)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a due posti di archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva degli archivi di Stato.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali n. 10-11-12, parte II, dell'ottobre-novembre-dicembre 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1976, registro n. 5 Beni culturali, foglio n. 386, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito e dichiarazione del vincitore del concorso, per esami, a due posti di archivista in prova nel ruolo della carriera direttiva degli archivi di Stato, indetto con decreto ministeriale 22 maggio 1975.

(11646)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di assistente biologo vacante presso il reparto medico-micrografico del laboratorio regionale di igiene e profilassi.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione n. 3526 in data 15 luglio 1977 (ratificata dal consiglio regionale in data 29 settembre 1977, n. 324), con la quale la giunta regionale ha bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la nomina al posto vacante di assistente biologo presso il reparto medico-micrografico del laboratorio regionale di igiene e profilassi ed ha approvato il relativo bando di concorso;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso, essendo scaduti i termini per la presentazione delle domande;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le leggi regionali 26 luglio 1956, n. 3, 10 novembre 1966, n. 13 e 21 marzo 1969, n. 3;

Sentita la giunta regionale nell'adunanza del 23 settembre 1977;

Visto lo statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto vacante di assistente biologo presso il reparto medico-micrografico del laboratorio regionale di igiene e profilassi della Valle d'Aosta è costituita come segue:

Presidente:

Andrione avv. Mario, presidente della giunta regionale.

Componenti:

Cavallo prof. dott. Giorgio, direttore dell'istituto di microbiologia dell'Università di Torino;

Vanini prof. dott. Giancarlo, ordinario di igiene della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino;

Barbero dott. Pier Carlo, medico regionale della Valle d'Aosta;

Piovano dott.ssa Vera, direttrice del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Torino.

Membri aggiunti per la prova preliminare di lingua francese:

Fazari Gerbaz prof.ssa Marisa;

Mochet Boglione prof.ssa Graziella.

Segretario:

Jans rag. Cesare, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta.

I lavori della commissione avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove di esame avranno luogo presso l'istituto di igiene dell'Università di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'amministrazione regionale e del comune di Aosta.

Aosta, addì 17 ottobre 1977

Il presidente: ANDRIONE

(11399)

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di assistente chimico vacante presso il reparto medico-micrografico del laboratorio regionale di igiene e profilassi.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione n. 2535 in data 27 maggio 1977 (ratificata dal consiglio regionale in data 29 giugno 1977, n. 250), con la quale la giunta regionale ha bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la nomina al posto vacante di assistente chimico presso il reparto medico-micrografico del laboratorio regionale di igiene e profilassi ed ha approvato il relativo bando di concorso;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso, essendo scaduti i termini per la presentazione delle domande;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le leggi regionali 26 luglio 1956, n. 3, 10 novembre 1966, n. 13 e 21 marzo 1969, n. 3;

Sentita la giunta regionale nell'adunanza del 23 settembre 1977;

Visto lo statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto vacante di assistente chimico presso il reparto medico-micrografico del laboratorio regionale di igiene e profilassi della Valle d'Aosta è costituita come segue:

Presidente:

Jorrioz prof. Giorgio, assessore delegato dal presidente della giunta regionale.

Componenti:

Serventi prof. Giorgio, ordinario di chimica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma;

Campi prof. Ennio, ordinario di chimica analitica della facoltà di scienze matematiche di Torino, designato dall'Istituto superiore di sanità;

Barbero dott. Pier Carlo, medico regionale della Valle d'Aosta;

Piovano dott.ssa Vera, direttrice del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Torino.

Membri aggiunti per la prova preliminare di lingua francese:

Fazari Gerbaz prof.ssa Marisa;

Mochet Boglione prof.ssa Graziella.

Segretario:

Jans rag. Cesare, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta.

I lavori della commissione avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove di esame avranno luogo presso l'istituto di igiene dell'Università di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'amministrazione regionale e del comune di Aosta.

Aosta, addì 17 ottobre 1977

Il presidente: ANDRIONE

(11401)

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di coadiutore chimico vacante presso il reparto medico-micrografico del laboratorio regionale di igiene e profilassi.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione n. 2535 in data 27 maggio 1977 (ratificata dal consiglio regionale in data 29 giugno 1977, n. 250), con la quale la giunta regionale ha bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la nomina al posto vacante di coadiutore chimico presso il reparto medico-micrografico del laboratorio regionale di igiene e profilassi ed ha approvato il relativo bando di concorso;
Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso, essendo scaduti i termini per la presentazione delle domande;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Viste le leggi regionali 26 luglio 1956, n. 3, 10 novembre 1966, n. 13 e 21 marzo 1969, n. 3;
Sentita la giunta regionale nell'adunanza del 23 settembre 1977;
Visto lo statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto vacante di coadiutore chimico presso il reparto medico-micrografico del laboratorio regionale di igiene e profilassi della Valle d'Aosta è costituita come segue:

Presidente:

Jorrioz prof. Giorgio, assessore delegato dal presidente della giunta regionale.

Componenti:

Serventi prof. Giorgio, ordinario di chimica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma;
Campi prof. Ennio, ordinario di chimica analitica della facoltà di scienze matematiche di Torino, designato dall'Istituto superiore di sanità;
Barbero dott. Pier Carlo, medico regionale della Valle d'Aosta;
Piovano dott.ssa Vera, direttrice del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Torino.

Membri aggiunti per la prova preliminare di lingua francese:

Fazari Gerbaz prof.ssa Marisa;
Mochet Boglione prof.ssa Graziella.

Segretario:

Jans rag. Cesare, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta.

I lavori della commissione avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove di esame avranno luogo presso l'istituto di igiene dell'Università di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'amministrazione regionale e del comune di Aosta.

Aosta, addì 17 ottobre 1977

Il presidente: ANDRIONE

(11400)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Graduatoria generale del concorso al posto di direttore del pubblico macello vacante nel comune di Caltanissetta

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2410 in data 20 dicembre 1975 pubblicato nei modi di legge, con il quale venne bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di direttore del pubblico macello del comune di Caltanissetta;
Visti e riconosciuti regolari i verbali della commissione giudicatrice del concorso medesimo, nominata con decreto n. 604 del 29 marzo 1977, del veterinario provinciale di Caltanissetta;
Ritenuto di dover approvare le operazioni concorsuali, nonché la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione stessa;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 con le modifiche di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Sono approvati i verbali relativi alle operazioni concorsuali del concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di direttore del pubblico macello del comune di Caltanissetta, svoltisi il 26, 27 e 28 settembre 1977 e la relativa graduatoria di merito degli idonei:

1. Viviano Vincenzo . . . . punti 172,92
2. Giardina Stefano . . . . » 155,82

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, su quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, di quello della prefettura e del comune di Caltanissetta.

Caltanissetta, addì 17 ottobre 1977

Il veterinario provinciale: SAPORITO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2410 in data 20 dicembre 1975, con il quale venne bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di direttore del pubblico macello del comune di Caltanissetta;
Visto il proprio decreto n. 1835 del 17 ottobre 1977, con il quale vennero approvati i verbali della commissione giudicatrice e la relativa graduatoria di merito;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 con le modifiche di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Viviano Vincenzo, nato a San Cataldo il 3 giugno 1931, è dichiarato vincitore del posto di direttore del pubblico macello del comune di Caltanissetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della regione siciliana e per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, di quello della prefettura e del comune di Caltanissetta.

Caltanissetta, addì 17 ottobre 1977

Il veterinario provinciale: SAPORITO

(11397)

OSPEDALE CIVILE «UMBERTO I» DI TAGLIACOZZO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente analista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente analista.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tagliacozzo (L'Aquila).

(11600)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorso ad un posto di aiuto di nefrologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di nefrologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(11539)

OSPEDALE CIVILE « S. MASSIMO » DI PENNE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di accettazione, pronto soccorso e chirurgia d'urgenza;

un posto di assistente della sezione autonoma di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Penne (Pescara).

(11597)

OSPEDALE « CUTRONI ZODDA » DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

(11541)

ISTITUTO ORTOPEDICO « G. PINI » DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(11547)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI FIRENZE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di neurochirurgia;

un posto di assistente di fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Firenze.

(11536)

OSPEDALE CIVILE « SCILLESI D'AMERICA » DI SCILLA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Scilla (Reggio Calabria).

(11540)

OSPEDALE CIVILE DELLA MARSICA « SS. FILIPPO E NICOLA » DI AVEZZANO

Concorso ad un posto di primario ostetrico ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ostetrico ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Avezzano (L'Aquila).

(11544)

OSPEDALE CIVILE DI MONTICELLI D'ONGINA

Concorso ad un posto di primario di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Monticelli d'Ongina (Piacenza).

(11666)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI LUGO

Concorso ad un posto di aiuto anestesista

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lugo (Ravenna).

(11649)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di farmacista-direttore.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista-direttore della farmacia esterna « S. Rocco » di Fusignano (Ravenna).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lugo (Ravenna).

(11551)

OSPEDALE « S. TIMOTEO » DI TERMOLI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di radiologia;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Termoli (Campobasso).

(11538)

OSPEDALE « A. LANDOLFI » DI SOLOFRA

Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Solofra (Avellino).

(11545)

OSPEDALE CIVILE DI POLLENZA

Concorso ad un posto di assistente medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pollenza (Macerata).

(11552)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazionni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pollenza (Macerata).

(11553)

OSPEDALE POLISPECIALIZZATO DI ANZIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè quelle di cui alla legge regionale del Lazio n. 28/73.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Anzio (Roma).

(11548)

OSPEDALE DI VITTORIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di oculistica;
un posto di assistente di ortopedia;
un posto di assistente di ostetricia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vittoria (Ragusa).

(11543)

OSPEDALE « M. MONTESSORI » DI CHIARAVALLE

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio per analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio per analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chiaravalle (Ancona).

(11546)

OSPEDALI CONCENTRATI « SS. TRINITA', LINA E G. G. PONTI » DI ARONA E CIVILE DI STRESA

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi presso l'ospedale di Arona.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente in Arona (Novara).

(11537)

OSPEDALE « VILLA MALTA » DI SARNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pronto soccorso annesso alla chirurgia generale;

due posti di aiuto di broncopneumologia;

due posti di aiuto di malattie infettive;

un posto di aiuto di geriatria;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

un posto di assistente di odontostomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente in Sarno (Salerno).

(11549)

OSPEDALE « SS. GIACOMO E CRISTOFORO » DI MASSA

Concorso ad un posto di aiuto cardiologo addetto alla divisione di cardiochirurgia infantile

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto cardiologo addetto alla divisione di cardiochirurgia infantile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Massa (Massa Carrara).

(11542)

OSPEDALE CIVILE DI S. DONA' DI PIAVE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in S. Donà di Piave (Venezia).

(11550)

OSPEDALE « S. MARIA DEI BATTUTI » DI CIVIDALE DEL FRIULI

Concorso ad un posto di primario della divisione lungodegenti e riabilitazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione lungodegenti e riabilitazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cividale del Friuli (Udine).

(11599)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1977, n. **19**.

Erogazione per l'anno 1976 di contributi alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del 2 giugno* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli enti pubblici e alle imprese private che esercitano professionalmente autoservizi di linea ordinari per viaggiatori di concessione regionale possono essere accordati contributi della Regione in relazione all'esercizio svolto nell'anno 1976.

Tali contributi vengono erogati per ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto economico relativo al 1976 di tutto il complesso di autolinee ordinarie, di gran turismo e internazionali concesso all'impresa dallo Stato, dalla Regione o dai comuni.

I contributi, da erogarsi in relazione alle percorrenze effettuate entro i limiti di cui al successivo art. 6, sono i seguenti:

a) fino a un massimo di L. 65/km per le autolinee svolgentesi in zona non montana, in concessione alle aziende private;

b) fino a un massimo di L. 90/km per le autolinee svolgentesi almeno per il 50 per cento in zona montana, in concessione alle aziende private;

c) fino a un massimo di L. 110/km per le autolinee di aziende private che non abbiano complessivamente raggiunto nel 1976 i 100.000 autobus/km di percorrenza su concessioni regionali;

d) fino a un massimo di L. 180/km per le autolinee di aziende pubbliche o a prevalente partecipazione pubblica.

I contributi dovranno essere contenuti nei limiti del disavanzo del conto economico annuale.

Art. 2.

Ai fini della determinazione del contributo chilometrico va considerata la percorrenza effettuata, espressa in autobus/km, relativa alle corse previste dai disciplinari delle sole autolinee di concessione regionale.

Art. 3.

Sono escluse dal contributo le imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio secondo le norme di esercizio stabilite dal disciplinare di concessione e che non abbiano rispettato il contratto di lavoro o la legislazione sociale, o che abbiano scientemente esposto nella domanda, intesa a ottenere il contributo stesso dati di fatto non rispondenti a verità.

I contributi non sono concessi alle imprese che non possiedono una contabilità idonea alla rilevazione e all'accertamento di tutti i prodotti e di tutte le spese.

Sono altresì escluse le imprese che nel 1976 abbiano sospeso o non riattivato una o più linee gestite in concessione.

Qualora all'atto dell'erogazione del contributo la titolarità della concessione risulti trasferita, con regolare autorizzazione, ad altro concessionario, il contributo e assegnato in parti proporzionali al cedente e al cessionario a decorrere dalla data in cui il trasferimento è stato autorizzato.

Non sono ammesse al contributo le autolinee per le quali lo Stato intervenga anche indirettamente con sovvenzioni o sussidi di esercizio.

Art. 4.

La domanda di contributo deve essere presentata, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, alla regione Marche, assessorato ai trasporti, direzione compartimentale dei trasporti in concessione.

Detta domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

dichiarazione del concessionario nella quale sia garantito il rispetto delle condizioni indicate negli articoli 1 e 3;

conto economico della gestione 1976, relativo a tutte le attività aziendali inerenti i pubblici servizi di trasporto;

elenco di tutte le autolinee esercitate su concessione statale, regionale e comunale, con l'indicazione delle singole risultanze di esercizio (percorrenza annua in autobus/km, ricavi dalla vendita dei biglietti a tariffa normale e di tessere o abbonamenti a tariffa preferenziale);

copia delle denunce presentate agli uffici fiscali, relative agli introiti dell'anno 1976;

elenco dei canoni postali e di ogni altro eventuale canone o sussidio percepito nel 1976 da province, comuni o altri enti;

indicazione delle percorrenze per le quali è stato versato il contributo di sorveglianza per il 1976;

eventuale ulteriore documentazione che sarà ritenuta necessaria al completamento dell'istruttoria.

Art. 5.

Le modalità per l'assegnazione dei contributi sono stabilite con deliberazione della giunta regionale, tenendo conto dei criteri espressi nei precedenti articoli 1, 2 e 3.

Le singole erogazioni sono disposte con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 6.

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1977 la spesa di lire 1.800 milioni.

Al pagamento dei contributi previsti dal precedente art. 1 si provvede con i fondi stanziati a carico del cap. 1222203 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 1977 con la denominazione «Contributi, per l'anno 1976, alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori» con la dotazione di competenza e di cassa di lire 1.800 milioni.

Alla copertura degli oneri per l'anno 1977, si provvede con le disponibilità del «Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso» recanti spese di parte corrente, cap. 1147001, voce 8 *bis*, del bilancio 1976 utilizzato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335 e della legge 27 febbraio 1955, n. 64, contro contestuale riduzione dello stanziamento di cassa del capitolo 1700203 del bilancio 1977 «Fondo di riserva per sopperire alle eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 25 maggio 1977

CIAFFI

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1977, n. **20**.

Contributi alle aziende private concessionarie di pubblici servizi di trasporto regionali, comunali e interregionali in dipendenza della perequazione contrattuale dei dipendenti del settore.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del 2 giugno* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per consentire l'attuazione contrattuale in sede regionale dell'accordo ponte convenuto per il periodo 1° gennaio 1973 - 30 giugno 1974 e del protocollo d'intesa convenuto per il periodo 1° luglio 1974 - 31 dicembre 1975 tra il Ministero del lavoro e le OO.SS. dei dipendenti da imprese private che gestiscono autolinee di concessione di competenza regionale, comunale e inter-

regionale che applicano il contratto Anac, allo scopo di realizzare la perequazione normativa e retributiva dei lavoratori del settore e al fine di garantire l'efficienza e la continuità di detti pubblici servizi, la regione Marche eroga alle imprese medesime gli importi indicati nei seguenti articoli.

Art. 2.

Per l'anno 1973 e per il periodo 1° gennaio 1974 - 30 giugno 1974 viene concesso una integrazione per ogni dipendente di L. 22.000 al netto degli oneri riflessi da parte dei datori di lavoro sulla retribuzione mensile nonchè sulla tredicesima mensilità 1973, elevando la misura della mezza mensilità, integrata dalle predette L. 22.000.

Alle stesse aziende viene erogato inoltre l'importo pari allo ammontare degli oneri previdenziali e contributivi conseguenti agli aumenti di cui al comma precedente.

I contributi sopra indicati vengono concessi previa detrazione di quanto già erogato ai sensi delle deliberazioni della giunta regionale 11 gennaio 1974, n. 6; 1° febbraio 1974, n. 105; 14 maggio 1974, n. 777 e 778; 26 giugno 1974, n. 1188; 9 settembre 1974, n. 1611; 23 dicembre 1974, n. 3588.

Art. 3.

Per il periodo 1° luglio 1974 - 31 dicembre 1974 viene concesso un contributo di L. 1.050.000 per ciascun dipendente in servizio oltre a L. 22.000 per la quattordicesima mensilità.

Per l'anno 1975 viene concesso un contributo di lire 2.050.000 per ciascun dipendente in servizio.

I contributi di cui ai commi precedenti del presente articolo sono comprensivi degli oneri a carico delle imprese e dei lavoratori.

Dagli importi sopra indicati verranno detratti, per il personale che ne usufruisce, gli sgravi fiscali previsti dalle leggi 2 dicembre 1972, n. 734; 10 maggio 1976, n. 261; 25 ottobre 1968, n. 1089, sesto comma, art. 18 sub. 1, e dell'articolo unico della legge 4 agosto 1971, n. 589.

I contributi sono determinati per ciascun dipendente in proporzione al periodo di servizio prestato.

Art. 4.

I contributi di cui al precedente art. 3 sono concessi alle imprese per l'applicazione integrale dal 1° luglio 1974 del nuovo contratto stipulato in sede regionale l'11 novembre 1975.

Sono escluse dal beneficio dei contributi le imprese che gestiscono soltanto autolinee di gran turismo o servizi a contratto.

Art. 5.

La misura dei contributi per ciascuna azienda è determinata in base al personale iscritto nel libro matricola e riconosciuto necessario con deliberazione della giunta regionale per l'esercizio delle linee regionali e comunali, nonchè per gli autoservizi di linea interregionali, quando l'azienda esplichi attività prevalente nel territorio della regione Marche.

Il pagamento dei contributi è disposto con decreto del presidente della giunta regionale sulla scorta delle liquidazioni predisposte dalla direzione compartimentale dei trasporti in concessione, previa detrazione di quanto corrisposto come acconti ai sensi delle deliberazioni della giunta regionale 6 dicembre 1974, n. 3245; 27 maggio 1975, n. 1452; 5 agosto 1975, n. 2200; 28 ottobre 1975, n. 629 e 630; 16 dicembre 1975, n. 1395.

Art. 6.

Le somme rimaste disponibili quale eventuale differenza fra il contributo concesso e l'applicazione del nuovo contratto o che per qualsiasi causa non fossero corrisposte agli aventi diritto, sono restituite dalle imprese beneficiarie alla Regione mediante versamento sul conto corrente postale n. 15/28578 intestato alla « Regione Marche, servizio di tesoreria della Regione » con la causale « Restituzione delle somme rimaste disponibili sui contributi concessi per l'applicazione del protocollo d'intesa concernente il personale dipendente da imprese private esercenti pubblici servizi di linea ».

Qualora il contributo concesso risultasse inferiore alle somme da erogare al personale per l'integrale applicazione del nuovo contratto, la regione Marche provvederà al conguaglio del contributo stesso.

Art. 7.

A tutti gli agenti che hanno cessato il servizio per qualsiasi motivo nel periodo dal 1° gennaio 1973 al 30 giugno 1974 è concesso, ai fini dell'indennità di buonuscita, un contributo di L. 22.000 sui minimi salariali stabiliti dall'accordo ponte.

Per ciascun agente che abbia cessato il servizio nel periodo 1° luglio 1974 - 31 dicembre 1975, alle imprese di cui all'art. 4 è inoltre concesso un contributo pari alla differenza fra il trattamento di buonuscita previsto dal nuovo contratto di lavoro e quello del precedente contratto Anac.

Art. 8.

Per l'anno 1976 vengono concessi alle imprese di cui allo art. 4 gli stessi contributi concessi per l'anno 1975, previsti dagli articoli 3 e 6, previa detrazione di quanto erogato come acconti ai sensi della deliberazione della giunta regionale 30 aprile 1976, n. 1226 e successive ordinanze del presidente della giunta regionale.

Art. 9.

Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi e degli oneri riflessi di cui alla presente legge sono stanziate a carico del cap. 1222204 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1977 con la denominazione « Contributi alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori per la perequazione contrattuale dei dipendenti del settore » e con la dotazione di competenza e di cassa di lire 5.300 milioni.

Alla copertura degli oneri per l'anno 1977 si provvede:

a) quanto a L. 3.205.660.000 con le disponibilità del « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso recanti oneri di parte occorrente » — cap. 1147001, voce 8 e 8 *bis* — del bilancio 1976, utilizzato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335 e della legge 27 febbraio 1955, n. 64, contro contestuale riduzione dello stanziamento di cassa del cap. 1700203 del bilancio 1977 « Fondo di riserva per sopperire alle eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa »;

b) quanto a L. 1.960.000.000 mediante riduzione per pari importo dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 1700101 — partita n. 1, elenco n. 3 — del bilancio 1977 « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente »;

c) quanto a L. 134.340.000 mediante riduzione per pari importo dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 1700105 — partita n. 3, elenco n. 7 — del bilancio 1977 « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente finanziate con l'avanzo di amministrazione ».

Contestualmente alla liquidazione delle spese di cui agli articoli precedenti si provvede al recupero delle anticipazioni concesse in applicazione degli atti amministrativi riferiti agli interventi di cui alla presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 26 maggio 1977.

CIAFFI

(10845)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772980)